

Relazione alla proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”.

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende proporre alcune modifiche della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

Secondo l'articolo 832 del codice civile “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo” e si ritiene pertanto non congruo includere coattivamente per il 10% nel territorio delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie i terreni di coloro che non prestano il loro consenso, avendo inoltre constatato che in altre Regioni come la Toscana e l'Umbria tale percentuale ammonta al 5%.

Risulta importante effettuare un bilanciamento di interessi tra la realizzazione delle aziende faunistico-venatorie / agri-turistico-venatorie e i diritti di proprietà dei privati al godimento dei propri terreni.

Per tali motivi si ritiene giusto diminuire tale percentuale dal 10% al 5%.

Per gli stessi motivi nelle zone aggiunte coattivamente alla azienda faunistica-venatoria contro la volontà del proprietario o del gestore del fondo appare assurdo imporre anche l'attività venatoria, per cui come avviene ad esempio nella vicina Regione Toscana appare congruo imporre in quelle zone il divieto dell'attività venatoria.

All'articolo 1 si modifica l'articolo 13 della l.r. 7/1995.

All'articolo 2 si sottolinea che tale proposta di legge non comporta ulteriori oneri finanziari.

